



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 36	di data 25/08/22

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN LAZZARO. IMPORTO EURO 850.000,00. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 24.12.2021 N. 23/53. OPERA N. 6536.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 20.12.2021 n. 325 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Realizzazione rotatoria San Lazzaro" - opera n. 6536, datato giugno – ottobre 2021, dell'importo di euro 850.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori		
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	584.478,05
A2) oneri per la sicurezza	euro	31.798,61
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	5.429,37
sommano	euro	621.706,03
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta	euro	26.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)	euro	12.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	38.656,73
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	45.754,00
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	15.300,00
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A+B)	euro	12.954,12
D5) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro	11.689,56
D6) oneri fiscali 10% su A) + B) + D5)	euro	65.939,56
sommano	euro	190.293,97
totale	euro	850.000,00

richiamata la determinazione 24.12.2021 n. 23/53 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro

pagina 1/5

economico che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: " Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di modificare le modalità di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 disposte con determinazione 24.12.2021 n. 23/53 per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 621.706,03 (i.v.a. esclusa), disponendo l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare;

rilevato inoltre che nella sopra citata determinazione si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando lo scrivente servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ha ritenuto che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente;

richiamata pertanto la variante progettuale n. 1, datata giugno 2022, approvata dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria in data 20.07.2022 e redatta ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett a) della Lp 26/93 e s.m., con la quale oltre ad aggiornare i prezzi originariamente applicati all'elenco prezzi 2022, pubblicato sul supplemento n. 2 al BUR del 7 gennaio 2022, è stato aggiornato il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, variando conseguentemente gli importi previsti e modificando la parte relativa al subappalto, in coerenza a quanto più sopra riportato. Il quadro economico dell'opera, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo approvato, è risultato quindi come di seguito modificato:

A) lavori			
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	601.763,48	
A2) oneri per la sicurezza	euro	32.021,76	
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	5.429,37	
sommano	euro		639.214,61
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta	euro		26.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)	euro		12.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	18.666,84	
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	45.754,00	
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	15.300,00	
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A+B)	euro	13.304,29	

D5) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro	12.035,27	
D6) oneri fiscali 10% su A) + B) + D5)	euro	67.724,99	
sommano			euro 172.785,39
totale			euro 850.000,00

precisato che al presente intervento è possibile applicare l'elenco prezzi 2022 pur essendo stato approvato l'aggiornamento straordinario dell'elenco prezzi relativo al secondo semestre 2022, previsto dall'art. 35, comma 5, della l.p. 16 giugno 2022 n. 6 e pubblicato sul supplemento n. 2 al BUR del 30 giugno 2022, in quanto il medesimo articolo e comma della L.p. 6/2022 prevede che " per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente";

dato inoltre conto per quanto riguarda il subappalto, che la percentuale del 51% della categoria prevalente riservata all'appaltatore e indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento medesimo;

ritenuto pertanto per le ragioni sopra esposte di modificare parzialmente la determinazione dirigenziale 24.12.2021 n. 23/53 , mantenendo invariato quant'altro disposto con la medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
  - i Decreti sindacali di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - la propria nota di data 17.08.2022 prot. n. 228826;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di modificare parzialmente per le motivazioni di cui in premessa la determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 24.12.2021 n. 23/53 disponendo:
  - l'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 621.706,03 (i.v.a. esclusa) anziché mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3 della della L.p. 2/2020 e s.m., mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare;
  - di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 51% della categoria prevalente;
2. di mantenere invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 24.12.2021 n. 23/53.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 25/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 36	di data 25/08/22

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN LAZZARO. IMPORTO EURO 850.000,00. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 24.12.2021 N. 23/53. OPERA N. 6536.**

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Al punto 1 del dispositivo l'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 621.706,03 (iva esclusa), a seguito della variante progettuale n. 1, viene sostituito dall'importo di euro 639.214,61 (iva esclusa).

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 agosto 2022